

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. DI MARTINO FRANCESCO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. PEScina VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A) PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 535/1561PF09-10/SP/BLP DEL 21.7.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)

Ricorre il signor Francesco Paolo Di Martino avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale gli è stata comminata la sanzione della inibizione di mesi due (in uno con la ammenda di €10.000 a carico della società US Pescina Valle del Giovenco S.r.l., non oggetto della presente impugnazione) per la ritenuta violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. a), paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., a ragione della mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali.

Nel proprio ricorso il reclamante ha chiesto il proprio proscioglimento e l’ “annullamento” della sanzione irrogata, richiamando, a sostegno della propria tesi, la delibera di questa Corte, a Sezioni Unite, in data 30.7.2010 nell’appello proposto dal signor Vittorio Galigani, che assume abbia deciso, in senso difforme dalla impugnata delibera della Commissione Disciplinare, un caso identico.

Ritiene questa Corte che il reclamo vada respinto.

Anzitutto, sotto il profilo fattuale, va premesso che quanto accertato dalla Commissione Disciplinare Nazionale non ha trovato smentita nel presente grado di appello, ove l’appellante non ha prodotto ritualmente ed in termini alcun nuovo documento, né può essere acquisito il documento di cui si è chiesto il deposito, da parte della difesa del reclamante, nel corso della udienza di discussione, stante l’opposizione della Procura Federale e la assenza di documentati motivi per una eventuale rimessione in termini.

Quanto al precedente di questa Corte invocato dal reclamante, esso non pare in termini.

Ivi infatti si è esclusa la responsabilità di un soggetto in posizione diversa dal reclamante (si trattava di direttore generale), per addebiti diversi (si censurava il mancato versamento di somme dovute per adempimenti Irpef e Enpals) a ragione della mancata attribuzione a tale direttore

generale di poteri delegati in tal senso (ad operare sui conti correnti bancari) da parte del legale rappresentante.

Nel caso qui in discussione, invece, per un verso è indubbio che il signor Di Martino, quale legale rappresentante, fosse (o dovesse essere) fornito a titolo originario di tutti i poteri rappresentativi del sodalizio sportivo, in ragione della posizione verticistica rivestita; per altro verso, l'addebito mosso nel deferimento della Procura non attiene al mancato versamento di somme, quanto piuttosto alla mancata attestazione di tali pagamenti agli Organi federali, attività codesta certamente possibile per il legale rappresentante della società calcistica, ed il cui termine di adempimento (30.4.2010) è venuto inutilmente a scadere successivamente alla assunzione della carica apicale da parte del reclamante (3.3.2010, come da questi dichiarato).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Martino Francesco Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Prof., Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALC. BORETTAZ FABIO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALC. GEOGRAFO ALESSANDRO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" CANAVESE/MILAN DEL 25.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/TB del 29.9.2010)

La società F.C. Canavese, con atto del 30.9.2010, preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di infliggere al calciatore Fabio Borettaz la squalifica per 10 giornate effettive di gara e al calciatore Alessandro Geografo quella per 8 giornate di gara in relazione al comportamento da costoro tenuto nei confronti del direttore di gara nel corso e al termine della partita Canavese/Milan del Campionato Nazionale "D. Berretti" svoltasi il 25.9.2010.

In data 7.10.2010, la reclamante faceva pervenire articolata memoria contenente i motivi di doglianza, che hanno costituito oggetto di valutazione e discussione nell'odierna seduta, nella quale è stato sentito l'avv. Fabio Giotti, patrono del Presidente della F.C. Canavese, che ha confermato quanto già dedotto e chiesto nel reclamo.

Queste le motivazioni dei provvedimenti impugnati: *"Perché dopo aver tentato di intervenire da tergo su un avversario per impedirgli una chiara occasione da rete, non riuscendovi, colpiva lo stesso con un violento calcio alla caviglia: alla notifica dell'espulsione rivolgeva all'arbitro reiterate frasi ingiuriose spintonandolo a più riprese"* (squalifica a Borettaz Fabio) e *"perché dopo aver subito un fallo tentava di colpire con la testa l'avversario dopo averlo pesantemente insultato; alla notifica del provvedimento di espulsione, dopo aver colpito con calci la rete di recinzione della tribuna, tentava di toccare con la propria testa quella dell'arbitro ed alzata la mano destra come per colpirlo, gli indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose; al termine della gara attendeva l'arbitro sulla porta dello spogliatoio e di nuovo gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose lanciando la propria maglia in direzione dell'arbitro, senza colpirlo"* (squalifica a Geografo Alessandro).

La F.C. Canavese, ritiene, in entrambi i casi, eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e, relativamente al comportamento addebitato al calciatore Borettaz, contesta sia la dedotta occasione da rete che la pluralità delle azioni offensive, nonché la condotta violenta di questi, asseritamente esclusa anche dall'arbitro nel suo referto.

Quanto alla condotta contestata al calciatore Geografo, la società nega che sia stato posto in essere alcun atto violento nei confronti di un avversario e che lo stesso Geografo abbia potuto materialmente sferrare calci ad una recinzione sopraelevata rispetto al terreno di gioco.

Si chiede, anche alla luce di giurisprudenza di questa Corte, che cita, che le squalifiche siano considerevolmente ridotte.

La Corte esamina gli atti e ascoltato il difensore della reclamante.

Preliminarmente, in rito, dispone che il reclamo, ancorché unitariamente presentato, vada correttamente distinto in due diversi e separati ricorsi, trattandosi di distinte fattispecie.

Ritiene, poi, che debba essere respinta la richiesta istruttoria finalizzata all'acquisizione di un supplemento di rapporto al direttore di gara in quanto, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa, non emergono fatti o circostanze che appaiono di controversa ricostruzione.

Nel merito il Collegio è dell'avviso che le sanzioni inflitte ai calciatori Borettaz e Geografo vadano sicuramente confermate, con conseguente rigetto dei reclami proposti.

Emerge dagli atti che il calciatore Borettaz non solo ha tenuto un comportamento violento verso un avversario durante una probabile azione da rete (punibile ex se) ma, nella successiva fase della espulsione da parte del direttore di gara, ha posto in essere un comportamento vibratamente offensivo e reiteramente violento, consistito nello spintonare più volte lo stesso direttore di gara (come da questi puntualmente relazionato), rimasto privo di più gravi conseguenze per fatto indipendente dalla volontà del calciatore.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di condotta plurioffensiva, finalizzata non solo a ledere l'autorità dell'arbitro ma a rafforzare, attraverso la violenza fisica, le ingiurie rivolte; con l'aggravante che l'episodio scrutinato è la risultante di più azioni, temporalmente distinte ma tutte caratterizzate da un contenuto intensamente offensivo e tese ad incidere fortemente sia sull'autorità del direttore di gara che sulla sua capacità decisionale.

La fattispecie, rientrante nella previsione di cui all'art. 19, punto 4, lettera C.G.S. , è stata correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure.

Analogamente, congrua appare la sanzione dallo stesso comminata al calciatore Geografo che, reagendo a comportamento falloso dell'avversario, si è reso autore di plateali gesti di provocazione e violenza, non giustificati da alcuna *trance* agonistica e addirittura sfociati in aperte minacce di ulteriori azioni violente verso l'arbitro; non concretizzatesi solo per il tempestivo intervento dei suoi dirigenti e terminate con il lancio, verso il medesimo direttore di gara, della maglia di gioco, quale chiaro segno di oltraggioso disprezzo.

La riprovevolezza di una simile condotta va pertanto apprezzata in tutto il suo profondo disvalore, ancorché non si sia evoluta - come per il Borettaz - in aggressione fisica ma, questo, solo per l'intervento altrui.

Né la giovane età di entrambi i giocatori, ritiene il Collegio, può essere assunta come attenuante ma, semmai, come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l'attività sportiva.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente in due distinti appelli, il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/NOCERINA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso a Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010, a seguito della gara Atletico Roma/Nocerina del 10.10.2010, ha inflitto alla Nocerina S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €6.500,00 "perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco, numerose bottiglie d'acqua semipiene, senza colpire; gli stessi durante la gara intonavano cori di discriminazione razziale in occasione delle giocate di due calciatori di colore della squadra avversaria".

La società sanzionata ha proposto ricorso volto ad ottenere la riduzione della sanzione sostenendo che se, da un lato, il comportamento tenuto dai propri sostenitori è sicuramente meritevole di sanzione, dall'altro, l'ammenda irrogata è sicuramente sproporzionata rispetto ai fatti realmente verificatisi.

La Corte rileva che l'ammenda è stata inflitta in relazione a due distinte condotte antiregolamentari della tifoseria ospite, vale a dire il lancio sul terreno di gioco di bottiglie d'acqua semipiene e l'intonazione di cori di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori di colore della squadra avversaria.

Le condotte de quibus sono oggettivamente accertate in quanto, nella loro essenza anche se con sfumature lievemente differenti, risultano sia dal rapporto del Commissario di campo sia dalla relazione del collaboratore della Procura Federale.

Tuttavia, il ricorso va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione.

In primo luogo, se le società, ai sensi dell'art. 62, comma 2, delle norme interne della F.I.G.C., sono responsabili del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi da proprio, deve però ritenersi che tale responsabilità sia comunque più lieve rispetto a quella ascrivibile per un identico comportamento posto in essere sul proprio terreno di giuoco, dove la società ospitante può adottare misure idonee a prevenire condotte riprovevoli.

Inoltre, come in particolare emerge dal rapporto del Commissario di campo, i tifosi della Nocerina hanno indirizzato espressioni discriminatorie nei confronti di due calciatori della squadra dell'Atletico Roma per un tempo minimo (nel rapporto del Commissario di campo si indica il tempo di due o tre secondi in almeno due circostanze, laddove nella relazione del collaboratore della Procura è fatto riferimento ad almeno quattro occasioni senza alcun accenno al dato temporale).

Infine, nel ricorso è evidenziato che il lancio di "bottigliette semipiene" si è reso possibile in quanto la distribuzione delle bottigliette d'acqua di plastica nello stadio è avvenuta con il tappo, cosa che non avviene durante le gare interne della Nocerina, la quale per motivi di sicurezza ha imposto che la consegna delle bottigliette d'acqua avvenga senza tappo.

Tale circostanza, se non esclude ovviamente la gravità del fatto, porta a ritenere che l'intrinseca pericolosità del comportamento dei sostenitori della società sanzionata è risultata accentuata rispetto a quanto sarebbe potuto avvenire sul proprio terreno di giuoco per le misure precauzionali ivi adottate.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l'irrogazione alla Nocerina S.r.l. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in €5.000/00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BREMEC SUAREZ NICOLAS SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.S. Taranto S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^a Divisione Benevento/Taranto, veniva inflitta al calciatore Bremec Suarez Nicolas la squalifica per 2 giornate perché "al termine della gara rivolgeva al pubblico locale un gesto offensivo, provocandone la reazione; successivamente assumeva atteggiamento provocatorio verso il medesimo pubblico applaudendo ironicamente".

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione all'assenza di qualsivoglia intento offensivo e/o provocatorio nel comportamento tenuto dal Bremec, alla

violazione del principio di proporzionalità tra sanzioni emesse nei confronti dei tesserati Bremec e Barasso (punito anch'egli con la squalifica per due giornate perché "al termine della gara interveniva in un principio di colluttazione tra tesserati colpendo con il petto un calciatore avversario e rivolgendo frasi minacciose") nonché alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti relative al contesto nel quale si sono svolti i fatti di causa.

Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revoca del provvedimento sanzionatorio impugnato e, in subordine, la riforma dello stesso anche mediante la commutazione della sanzione irrogata in altra meno gravosa.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo e provocatorio (nella fattispecie concreta dito medio alzato verso il cielo e successivo applauso dopo la reazione del pubblico locale) risulta dai documenti ufficiali di gara (referto arbitrale, rapporto dell'Ispettore di Lega e relazione del Collaboratore della Procura Federale) e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL'11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La A.C. Pisa, con atto in data 19.10.2010, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010 – che, in relazione alla gara da essa disputata con la Cavese – Campionato di Lega Pro – l'11.10.2010, ha irrogato alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00.

La decisione gravata ha accertato due episodi consistenti nella indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società durante lo svolgimento della gara suindicata, nonché nella condotta dei sostenitori della medesima compagine, che "due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il Ministro degli Interni".

La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, "in via principale ... di annullare e/o revocare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e/o L.I.C.P. con Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010; in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata ad € 1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva che riterrà di giustizia; in estremo subordine, commutare la sanzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), con specifico riferimento al settore <<Curva nord>>".

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 22.10.2010, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché l'avv. Stefano Vitali, per delega dell'avv. Mattia Grassani – difensore della A.C. Pisa -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, si è riservata di decidere.

I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché la stessa società appellante ha sostenuto innanzitutto che "il signor Claudio Gavina, tesserato per il Pisa 1909 S.r.l. con mansioni di responsabile stadio e logistica della società, era stato verbalmente autorizzato dal direttore di gara, signor Sguizzato a rimanere sul terreno di gioco, per coadiuvare il personale del club ospitante nella gestione dell'incontro e, addirittura, esibire, su indicazione dell'arbitro, il cartellone recante l'indicazione dei minuti neutralizzati al termine di ogni frazione di gara", nonché che "l'atteggiamento dei sostenitori del Pisa sia una conseguenza della generale contestazione, da parte di tutte le tifoserie italiane, verso il provvedimento adottato dal Governo di introduzione della c.d. <<tessera del tifoso>>, fortemente sponsorizzata dal Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni, e divenuta obbligatoria, dall'inizio dei campionati di calcio professionistici Stagione Sportiva 2010/2011, sia per gli abbonati sia per i *supporters* che vogliono seguire la propria squadra in

trasferta, senza essere soggetti alle eventuali limitazioni imposte dall'Autorità di Sicurezza”.

A tal fine la A. C. Pisa si duole della mancata considerazione da parte dell'Organo disciplinare, da un lato della “autorizzazione verbale” rilasciata dal Direttore di gara al signor Claudio Gravina a stare sul terreno di gioco, dall'altro della sussistenza, nella fattispecie in esame, delle esimenti espressamente previste dall'art. 13, comma 1, C.G.S..

Gli assunti sono irrilevanti, giacché nella distinta di gara non è indicato il nome del suindicato tesserato e, dunque, lo stesso non era autorizzato a trattarsi sul terreno di gioco.

A nulla rileva la circostanza eccepita *ex adverso*, secondo cui il signor Clausio Gravina sarebbe stato autorizzato verbalmente dall'Arbitro a stare sul terreno di gioco, in quanto tale modalità autorizzativa non è contemplata da alcuna norma del C.G.S. e, dunque, - atteso che sia stata effettivamente rilasciata dal Direttore di Gara il quale, interpellato, ha smentito tale circostanza — è nulla, irrituale, inammissibile e, comunque, inefficace.

Altresì, non può trovare accoglimento l'assunto della ricorrente secondo cui, nella fattispecie in esame, sarebbe “incomprensibile ... l' orientamento del Giudice Sportivo Nazionale c/o Lega Pro che” ha omesso “sistematicamente la disamina della sussistenza delle circostanze di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S. ai fini attenuanti o esimenti”.

La circostanza che la tifoseria abbia per due volte intonato cori contro il Ministro degli Interni costituisce, ad avviso di questa Corte, una reiterata manifestazione offensiva nei confronti del titolare di una alta carica dello Stato, che non può essere considerata una semplice manifestazione di dissenso o critica per un provvedimento sancito dal decreto ministeriale 15.8.2009, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 9 del Decreto Legge n. 8 dell'8.2.2007, convertito con Legge n. 41, del 4.4.2007.

In altre parole, il fatto che la tifoseria della squadra ospitante abbia più di una volta intonato cori contro il Ministro degli Interni rappresenta una condizione aggravante e ciò è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di applicazione di qualsivoglia esimente.

Peraltro, neppure può essere accolta la richiesta subordinata dell'appellante di applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), con specifico riferimento al settore denominato “Curva Nord” in sostituzione di quella irrogata, in quanto, nella fattispecie in esame, la decisione gravata non fa alcun riferimento a tale settore dello stadio pisano, bensì riferisce genericamente che “sostenitori due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il ministro degli interni”.

Tutte le censure della società ricorrente, quindi, sono infondate, atteso pure che l'entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Cavese.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete